

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELL'AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

PREMESSO CHE

- il *"Patto di integrità"* costituisce uno strumento finalizzato a rendere più trasparente lo svolgimento e l'esecuzione di una procedura di affidamento, rappresentando un *"patto"* di fiducia e di reciproco impegno ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza;
- il *"Patto di integrità"* rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti e garantisce la concorrenza leale nonché la trasparenza nell'esecuzione del procedimento di selezione e di affidamento;

VISTI

- la Legge n. 190/2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, e, in particolare, l'art. 1, comma 17;
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'art. 53, comma 16-ter;
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il D.Lgs. n. 39/2013 recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- il D.Lgs. n. 36/2023 recante il nuovo *"Codice dei contratti pubblici"*;
- il DPR 16 aprile 2013, n. 62 che ha emanato il *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla stessa approvato con delibera 72/2013 e le successive integrazioni precisazioni nonché i successivi Piani Anticorruzione emanati da ANAC;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2024/2026 adottato da ARPAC con deliberazione n. 50/2024;
- il codice di comportamento ARPAC adottato con deliberazione n. 891/2022

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici affidamenti dell'Amministrazione.
2. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Amministrazione e l'Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i comportamenti delle parti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi della procedura, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
3. Con il Patto di integrità l'ARPAC e L'Operatore Economico assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
4. Il presente *"Patto di integrità"* va applicato in tutte le procedure di cui al d.lgs. 36/2023, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico.
5. L'espressa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dall'Amministrazione.
6. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la

procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Qualora la società non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà esclusa dalla relativa procedura di affidamento.

7. Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.
8. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
9. Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.
10. Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo.
11. L'Operatore economico e l'ARPAC sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Art. 2. Obblighi dell'Operatore economico

1. Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico assume formale obbligazione giuridicamente rilevante di impegnarsi:
 - a. a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
 - b. a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
 - c. a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara e/o nella fase di esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Autorità;
 - d. a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
 - e. ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
 - f. a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Agenzia;
 - g. a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16 - ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.. In caso contrario l'ARPAC disporrà l'immediata esclusione dell'Operatore economico dalla partecipazione alla procedura di gara;
 - h. a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento.
2. Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico dichiara di conoscere che l'ARPAC ha attivato il canale di segnalazione del cd *Whistleblowing*, le cui modalità operative sono indicate sul sito istituzionale dell'Agenzia, e assume formale impegno a darne conoscenza ai propri lavoratori.
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 1 e 2, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'ARPAC ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Art. 3. Sanzioni

1. L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 2 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, di una o più delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:
 - a. esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria (ove prevista), a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;
 - b. revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione (ove prevista) se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
 - c. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva (ove prevista), se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. A tal proposito, l'Operatore Economico accetta sin d'ora la previsione nel contratto di apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., per i casi in cui emerga il mancato rispetto del presente Patto di integrità. Resta ferma la facoltà per l'ARPAC di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Art. 4. Obblighi di ARPAC

1. L'ARPAC si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti - a vario titolo intervenuti nel procedimento.
2. Qualora l'ARPAC riceva una segnalazione in merito a condotte anomale o non conformi al presente Patto o al codice di comportamento, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 5. Efficacia del Patto di Integrità

1. Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Art. 6. Foro competente

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra l'ARPAC e l'Operatore economico e tra gli stessi operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per l'ARPAC

Il Legale Rappresentante
(documento adottato con deliberazione n.
225 del 6 maggio 2024)

Per accettazione l'Operatore Economico
Il Legale Rappresentante